

OSSERVATORIO ECOREATI

A cura di **Giuseppe Battarino** (magistrato) e **Silvia Massimi** (avvocata)

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità sia di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a ecoscienza@arpae.it

ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI E COMPETENZA PER TERRITORIO

Cassazione penale, Sezione I, sentenza n. 25966 del 29 aprile – 3 luglio 2024

Nel gennaio del 2022 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia aveva emesso una serie di misure cautelari in un procedimento per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Nella sentenza in commento, la Cassazione si è trovata a decidere a proposito della competenza territoriale del giudice qualora le condotte oggetto di contestazione siano state realizzate in più luoghi diversi. In particolare, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia dopo aver emesso misure cautelari – in via di urgenza – nei confronti di numerosi soggetti e un decreto di sequestro preventivo ha declinato la propria competenza territoriale in favore del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, ritenendo la condotta effettivamente consumata in un secondo segmento di azioni poste in essere dagli indagati nel territorio della provincia di Parma.

La destinazione al Tribunale del capoluogo deriva dalla competenza distrettuale prevista per il delitto di cui all'art. 425-quaterdecies del codice penale (soluzione la cui efficacia non è pacifica, molti operatori e magistrati che si occupano di tutela dell'ambiente ritengono che sarebbe più utile una ordinaria competenza di chi si occupa del singolo territorio: tracce di queste posizioni si rinvennero nei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie delle passate legislature).

Le azioni costituenti delitto di traffico organizzato di rifiuti erano volte alla realizzazione di esportazioni transfrontaliere in Africa di pannelli solari: materiale che dopo la raccolta veniva fatto confluire in un deposito ubicato a Parma. Qui venivano predisposte le false attestazioni di funzionalità da presentare alla dogana, oltre a essere preparati i container e vendute le partite di rifiuti, camuffati da apparecchiature elettroniche usate.

In casi come questi, in cui il delitto si perfeziona attraverso plurime condotte, la prima questione da affrontare riguarda appunto il luogo di consumazione. Il procedimento penale ha avuto origine in Umbria, avendo gli indagati tutti residenza in provincia di Perugia e avendo le loro società tutte sede legale nel medesimo comune.

La circostanza che ha creato però il dubbio sull'effettiva competenza consisteva nel fatto che gli indagati, dopo aver organizzato la raccolta illecita dei pannelli costituenti rifiuti non trattati, si erano avvalsi di un deposito a Parma quale punto operativo nel quale svolgere le attività illecite sopra descritte.

Come detto, nel corso delle indagini preliminari il Gip di Perugia ha dapprima emesso le misure cautelari, per poi dichiararsi incompetente in favore del Gip di Bologna.

Quest'ultimo in prima battuta ha avallato la tesi del Tribunale perugino, e ha ritenuto di non sollevare un conflitto di competenza, per cui la Procura della Repubblica ha chiesto il rinvio a giudizio degli indagati; ma il giudice dell'udienza preliminare non è stato dello stesso avviso e ha sollevato un conflitto di competenza, su cui ha deciso la Corte di cassazione.

Per individuare quale sia il luogo di consumazione del delitto di cui all'art. 452-quaterdecies del codice penale, occorre tenere conto degli elementi della fattispecie: le condotte plurime, la non occasionalità delle



stesse, l'ingiusto profitto, nonché l'effettiva predisposizione di una pur rudimentale forma di organizzazione professionale, di mezzi e capitali, che sia atta a gestire continuamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il Gip di Perugia ha ritenuto necessario non limitare la valutazione – in punto di determinazione della competenza territoriale – al segmento iniziale del contestato traffico illecito, per non correre il rischio di svalutare i successivi momenti della trasformazione, del trasporto e della messa in commercio dei rifiuti prodotti. In tale prospettiva è stato ritenuto che il luogo di consumazione del reato fosse Parma, trovandosi lì il deposito in cui veniva realizzato il secondo segmento della condotta criminosa: creazione della falsa apparenza di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, con predisposizione anche delle false attestazioni da presentare alla dogana per la spedizione in Africa.

Benché il Gip di Bologna abbia – al contrario – ritenuto che in provincia di Perugia non si fosse verificato solo il segmento iniziale della condotta, bensì una serie di comportamenti e azioni già in grado di ritenere già consumato il reato contestato, la Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del conflitto di competenza per ragioni legate alla procedura adottata nel sollevare la questione, consentita solo al primo giudice cui viene rinviato il procedimento dal giudice dichiaratosi incompetente.

Seppur a livello dogmatico la Cassazione non abbia enucleato un principio di diritto in tema di traffico illecito di rifiuti, la questione affrontata è utile per una riflessione: il delitto di cui all'art. 452-quaterdecies del codice penale è connotato, nella quasi totalità dei casi, dalla presenza di una pluralità di soggetti fisici e giuridici ed è perfezionabile in base a una pluralità di azioni; questo comporta che la cognizione del giudice non sia necessariamente quella del territorio in cui hanno residenza o sede gli indagati, ma al contrario – come accaduto nel caso di specie – la cognizione possa investire tribunali differenti a seconda del tipo di condotte in cui in concreto si sostanziano i casi, da sottoporre ad attenta valutazione di volta in volta. Le indagini sui traffici transfrontalieri di rifiuti sono sempre complesse: il fatto che i loro esiti possano dare luogo anche a conflitti di competenza; come si è verificato in questo caso, deve indurre alla massima precisione descrittiva, sin dall'acquisizione della notizia di reato: è essenziale la descrizione delle posizioni e dei ruoli di tutti i soggetti coinvolti e la ricostruzione di tutta la filiera, dalla raccolta alla destinazione finale dei rifiuti, sollecitando la collaborazione di tutti gli organismi di controllo coinvolti.